

Si reitera l'invio della PEC alleggerita degli allegati per motivi tecnici.

Grazie per l'attenzione

Ing. Monica Tommasi

Da "amicidellaterra" amucidellaterra@pec.it

A "VA" VA@pec.mite.gov.it

Cc compniec@pec.mite.gov.it, apollowindsrl@legalmail.it, ss-pnrr@pec.cultura.gov.it, regionetoscana@postacert.toscana.it, provincia.grosseto@postacert.toscana.it, protocollo@pec.comuneorbitello.it, argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it, comune.manciano@postacert.toscana.it, info@pec.comune.capalbio.gr.it, comune.maglianointoshana.gr@postacert.toscana.it, arpat.protocollo@postacert.toscana.it, adbarno@postacert.toscana.it, parcomaremma@postacert.toscana.it

Data Wed, 26 Jul 2023 09:18:36 +0200

Oggetto Progetto eolico ORBETELLO codice procedura 9888 - Mancata completezza documentazione - Richiesta non procedibilità

Al MASE - Divisione V

VA@pec.mite.gov.it

per conoscenza

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mite.gov.it

Alla Apollo Wind s.r.l.

apollowindsrl@legalmail.it

Al Ministero della cultura

Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Toscana

Direzione generale ambiente ed energia

Settore VIA-VAS

Settore tutela della natura e del mare

regionetoscana@postacert.toscana.it

Alla Provincia di Grosseto

provincia.grosseto@postacert.toscana.it

Al Comune di Orbetello

protocollo@pec.comuneorbitello.it

Al Comune di Monte Argentario

argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

Al Comune di Manciano

comune.manciano@postacert.toscana.it

Al Comune di Capalbio

info@pec.comune.capalbio.gr.it  
Al Comune di Magliano in Toscana  
comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it  
All'ARPA Toscana  
arpat.protocollo@postacert.toscana.it  
All'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino  
Settentrionale  
adbarno@postacert.toscana.it  
Al Parco regionale della Maremma  
parcomaremma@postacert.toscana.it

OGGETTO: Progetto eolico ORBETELLO codice procedura 9888 - Mancata completezza documentazione - Richiesta non procedibilità

Il MASE - Divisione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS - con nota del 26.6.2023, dopo aver verificato la completezza della documentazione, ha dato comunicazione della procedibilità dell'istanza in oggetto, per poi richiedere al Proponente di indicare se l'area di progetto ricada in una o più delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili).

Riteniamo che quest'ultima richiesta evidenzi una profonda contraddizione con quanto affermato circa la completezza della documentazione e che pertanto l'istanza non sia procedibile.

Pertanto, la **Relazione paesaggistica** (codice elaborato F0544CR01A) che avrebbe dovuto descrivere puntualmente l'argomento, in merito ai Beni architettonici (paragrafo 2.3.5) trascura completamente la loro elencazione, ubicazione e descrizione limitandosi a scrivere quanto segue: " I beni architettonici, parti dell'ambiente costruito, sono complessi immobili considerati nel rapporto con l'ambiente circostante e nell'aspetto caratteristico e tradizionale, tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004.

L'area vasta di studio è punteggiata da diversi beni architettonici, in particolare casali e chiese storiche, tuttavia le opere in progetto non interferiscono con tali beni tutelati".

Quanto sopra viene descritto senza alcun riferimento all'eventuale insistenza dei beni stessi all'interno delle cosiddette " **fasce di rispetto** " di cui all'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs. 199/2021.

Aree che, a nostro parere, non rientrano tra quelle idonee nella fase di attuazione del PNIECC come specificato ai commi 1 e 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 citato e che, solo per questo motivo, avrebbe dovuto comportare la improcedibilità dell'istanza già nella fase della sua verifica amministrativa da parte del MASE.

Se la Relazione paesaggistica non affronta il tema delle fasce di rispetto come sopra specificato, viene comunque prodotta la **Carta delle aree idonee** ai sensi del D.Lgs. 199/2021 (codice elaborato F0544AT24A) ove, in una legenda con caratteri minuscoli, si fa riferimento ad un buffer di 3 km dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e si utilizzano colori a diverso grado di sfumatura che non ne consentono la decifrazione.

Si ribadisce, a nostro parere, che tali fasce di rispetto non sono aree idonee come stabilito dal comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e pertanto la carta suddetta è incompleta e fuorviante.

Dobbiamo inoltre constatare la mancata documentazione, anche se negativa, relativa alle aree percorse dal fuoco ai sensi della **L. 353/2000**, che prevede rigide disposizioni vincolistiche sui terreni boscati e sui pascoli percorsi dal fuoco (comma 1), come pure precisi adempimenti a carico dei Comuni per la predisposizione e l'aggiornamento annuale di un apposito catasto delle aree percorse dal fuoco (comma 2). Lo stesso articolo 10 fa salva la possibilità di costruzione di opere pubbliche, ma non già di infrastrutture di pubblica utilità, indifferibili e urgenti così come vengono definite le opere per impianti a fonti rinnovabili di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 che recita "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti....". Atteso che la documentazione progettuale non riporta indicazioni in merito alle aree percorse dal fuoco con specifico riferimento alla delicata normativa sopra citata, si ritiene che ciò costituisca una grave carenza da parte del proponente che non ha mostrato la dovuta diligenza nell'approfondire e presentare la documentazione riguardante tali aree sulla base delle informazioni detenute da Comuni e Regione.

Per le motivazioni sopra riportate inerenti la carenza progettuale nel campo dei beni culturali e delle aree percorse dal fuoco, si chiede di sospendere la fase di consultazione pubblica inerente l'oggetto, di considerare non procedibile l'istanza e di adottare ogni atto conseguente.

Roma, 24 luglio 2023

La Presidente degli Amici della Terra onlus

Ing. Monica Tommasi

Allegati: nota del MASE citata e scaricata dal sito del Comune di Orbetello